

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO – ROMA

RICORSO

nell'interesse della sig.ra **De Rosa Concetta**, nata a Mugnano di Napoli (NA), il 21.10.1976, c.f. DRSCCT76R61F799V, residente a Roma (RM), via Silvestri n. 221, rappresentata e difesa, sia congiuntamente che disgiuntamente, dagli avv.ti Francesco Leone (c.f. LNEFNC80E28D976S; tel. e fax 091/7794561), Simona Fell (c.f. FLLSMN85R68G273D; tel. e fax 091/7794561) e Tiziana De Pasquale (c.f. DPST'ZN82L60G273Q; tel. e fax 091/7794561), elettivamente domiciliata presso il loro studio, sito in Roma, Lungotevere Marzio 3, giusta procura alle liti rilasciata su foglio separato ma materialmente congiunto al presente, i quali dichiarano di volere ricevere le comunicazioni e gli avvisi di segreteria a mezzo fax al n. 091/7794561 ovvero a mezzo PEC ai seguenti indirizzi: francescoleone@pec.it; simona.fell@pec.it; tizianadepasquale@pec.it

CONTRO

- **Ministero dell'Istruzione e del Merito** (c.f. 80185250588), in persona del Ministro e legale rappresentante *p.t.*;
- **Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio** (c.f. 97248840585), in persona del Dirigente e legale rappresentante *p.t.*;
- **Commissione esaminatrice del concorso**, in persona del Presidente e legale rappresentante *p.t.*;

E NEI CONFRONTI DI

Marino Anna Lisa, inserita nella graduatoria di merito per la classe di concorso **A026 – Matematica** relativa alla “*Procedura concorsuale straordinaria di cui all’art. 59, comma 9-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106*”, di cui al decreto prot. n. m_pi.AOODRLA.REGISTRO DECRETI.R.0000827.04-08-2022 dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio - Direzione Generale - Ufficio IV “*Personale scolastico – Formazione del personale scolastico – Innovazione Tecnologica nelle Scuole*”;

PER L’ANNULLAMENTO, IN PARTE QUA,

PREVIA ADOZIONE DI IDONEE MISURE CAUTELARI

- della graduatoria di merito per la classe di concorso **A026 – Matematica** relativa alla “*Procedura concorsuale straordinaria di cui all’art. 59, comma 9-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106*”, di cui al decreto prot. n. m_pi.AOODRLA.REGISTRO DECRETI.R.0000827.04-08-2022 dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio - Direzione Generale - Ufficio IV “*Personale scolastico – Formazione del personale scolastico – Innovazione Tecnologica nelle Scuole*”, nella parte in cui non figura il nominativo della ricorrente;
- ove esistente e per quanto di ragione, del decreto di esclusione dalla graduatoria di cui sopra adottato nei confronti della ricorrente, di data e protocollo sconosciuto, richiesto con istanza di accesso agli atti;
- per quanto di ragione, della nota prot. n. m_pi.AOODRLA.REGISTRO UFFICIALE.U.0028066.25-07-2022 dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio - Direzione Generale - Ufficio IV “*Personale scolastico – Formazione del personale scolastico – Innovazione Tecnologica nelle Scuole*”, nella parte in cui contiene un’elencazione dei titoli autocertificabili dettata **a titolo meramente esemplificativo**;
- per quanto di ragione, dell’art. 7, comma 2, del bando di concorso laddove venga interpretato – come fatto dalla Commissione esaminatrice – nel senso di non riconoscere l’autocertificabilità delle certificazioni linguistiche, ai sensi degli artt. 46 e 47 d.P.R. n. 445/2000, ovvero nel senso di escludere del tutto il ricorso al principio del soccorso istruttorio in tale ipotesi;
- di ogni altro atto, presupposto, connesso e/o consequenziale dal quale sia potuto derivare pregiudizio alla ricorrente e allo stato non conosciuto;

NONCHÉ PER LA CONDANNA DELLE AMMINISTRAZIONI INTIMATE

al risarcimento del danno in forma specifica, ai sensi e per gli effetti dell’art. 30 c.p.a., mediante adozione di un provvedimento che disponga l’attribuzione di **punti 5** per la certificazione linguistica di livello C2 come previsto dall’allegato B del bando di concorso e, conseguentemente, la rideterminazione del punteggio finale, ai fini dell’inclusione della ricorrente nella graduatoria *de qua*.

Si premette in

FATTO

1. – Con decreto dipartimentale (d’ora in avanti, per brevità, D.D.) n. 1081 del 6 maggio 2022, il Ministero dell’Istruzione, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione, D.G. per il personale scolastico ha pubblicato il bando per la “*Procedura concorsuale straordinaria di cui all’art. 59,*

comma 9-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106” (c.d. concorso straordinario *bis*), da svolgersi mediante valutazione dei titoli e prova orale. Il D.D. n. 1081/2022 va letto coordinatamente al D.M. n. 108 del 28 aprile 2022, che ha disciplinato le modalità di svolgimento della procedura concorsuale.

2. – La dott.ssa De Rosa ha presentato domanda di partecipazione in data 27 maggio 2022, concorrendo per la Regione Lazio e autocertificando i seguenti titoli:

- i. diploma di laurea (V.O.), conseguito con votazione pari a 110/110 e lode, convertito con la formula $(p-75)/2$;
- ii. certificazione linguistica di livello C2, secondo il Quadro comune di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER);
- iii. master universitario corrispondente a 60 CFU con esame finale;
- iv. annualità di insegnamento sulla specifica classe di concorso.

In base all'allegato B del bando di concorso, il punteggio relativo ai predetti titoli risulta pari a **25**, così articolati:

- i. diploma di laurea vecchio ordinamento conseguito con votazione pari a 110 e lode, convertito con la formula $(p-75)/2$: **17,5 punti** (lettera A.1.1 dell'allegato B al bando di concorso);
- ii. certificazione linguistica di livello C2: **5 punti** (lettera B.4.12 dell'allegato B al bando di concorso);
- iii. master universitario corrispondente a 60 CFU con esame finale: **1,25 punti** (lettera B.4.13 dell'allegato B al bando di concorso);
- iv. annualità di insegnamento sulla specifica classe di concorso: **1,25 punti** (lettera C.1 dell'allegato B al bando di concorso).

Con riferimento ai titoli valutabili, l'art. 7, comma 2, della *lex specialis* ha previsto quanto segue: “*Il candidato che ha sostenuto la prova orale presenta all'USR responsabile della procedura, secondo le modalità indicate dall'USR stesso, **esclusivamente i titoli dichiarati nella domanda di partecipazione non documentabili con autocertificazione o dichiarazione sostitutiva.** La presentazione deve essere effettuata entro e non oltre cinque giorni dallo svolgimento della prova orale.*”

Il medesimo incombente è stato ribadito dall'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio - Direzione Generale - Ufficio IV “*Personale scolastico – Formazione del personale scolastico – Innovazione Tecnologica nelle Scuole*” con la nota prot. n. m_pi.AOODRLA.REGISTRO UFFICIALE.U.0028066.25-07-2022.

3. – In data 20 luglio 2022, l’odierna ricorrente ha svolto la prova orale prevista dalla procedura *de qua*, conseguendo una votazione pari a **40 punti**.

Si aspettava, quindi, di vedersi attribuito un punteggio complessivo pari a **65**, risultante dalla sommatoria tra i **25 punti** attribuiti ai titoli e i **40 punti** attribuiti alla prova orale.

Così, invece, non è stato.

4. – E invero, con decreto prot. n. m_pi.AOODRLA.REGISTRO DECRETI.R.0000827.04-08-2022, l’U.S.R. per il Lazio, Direzione Generale, Ufficio IV “*Personale scolastico – Formazione del personale scolastico – Innovazione Tecnologica nelle Scuole*” ha pubblicato la graduatoria di merito per la classe di concorso **A026 – Matematica** nella quale, inaspettatamente, l’odierna ricorrente non figura.

L’ultimo docente inserito in graduatoria (Marino Anna Lisa) riporta, infatti, la votazione complessiva di 64,75.

5. – In data 5 agosto 2022, la ricorrente chiedeva chiarimenti sul punto a mezzo PEC: il Presidente della Commissione esaminatrice, in risposta alla missiva ricevuta, ha motivato l’esclusione dalla graduatoria di merito a causa del mancato invio della certificazione linguistica, da lui ritenuta un titolo non autocertificabile.

La ricorrente, in altri termini, non avendo inviato tale documento – **che, però, aveva autodichiarato in sede di presentazione della domanda di partecipazione** – si è vista attribuire il punteggio di **60**, anziché quello legittimamente spettante di **65**, con ciò rimanendo fuori dalla graduatoria di merito, che vede come ultimo posizionato in graduatoria una docente avente il punteggio di 64,75.

6. – Per tale ragione, la dott.ssa De Rosa ha presentato formale diffida alla Procedente, chiedendo che venisse rettificato il punteggio e, per l’effetto, disposto il suo corretto collocamento nella graduatoria di merito.

A tale richiesta l’Amministrazione, ad oggi, non ha fornito alcun riscontro.

7. – Tanto premesso, i provvedimenti indicati in epigrafe sono palesemente illegittimi e meritano di essere annullati per i seguenti motivi in

DIRITTO

1. Violazione e falsa applicazione dell'art. 7, comma 2, della lex specialis; eccesso di potere per illogicità, irragionevolezza e sproporzione dell'azione amministrativa; violazione e falsa applicazione dell'art. 46 d.P.R. n. 445/2000 nonché dell'art. 18 della l. n. 241/1990

1.1 - Come anticipato in narrativa, la ricorrente è stata esclusa dalla graduatoria di merito per non aver inviato la certificazione linguistica di livello C2, indicata nella domanda di partecipazione alla procedura concorsuale: ciò avrebbe impedito l'attribuzione di **punti 5** e, di conseguenza, l'inserimento nella graduatoria di merito per le ragioni indicate nei §§ 4 e 5 delle premesse in fatto.

Tale condotta amministrativa sembrerebbe, *prima facie*, fondata su due elementi:

- la previsione contenuta nell'art. 7, comma 2, del bando di concorso;
- la nota prot. n. 28066 del 25 luglio u.s. con la quale l'U.S.R. per il Lazio, nel richiedere l'invio dei titoli non autocertificabili, avrebbe relegato le certificazioni linguistiche all'interno di tale categoria.

Ebbene, l'art. 7, comma 2, della *lex specialis* prevede quanto segue: “2. Il candidato che ha sostenuto la prova orale presenta all'USR responsabile della procedura, secondo le modalità indicate dall'USR stesso, esclusivamente i titoli dichiarati nella domanda di partecipazione non documentabili con autocertificazione o dichiarazione sostitutiva. La presentazione deve essere effettuata entro e non oltre cinque giorni dallo svolgimento della prova orale.”

Questa difesa ritiene che il mancato invio della certificazione linguistica di livello C2 non comporti l'esclusione dalla procedura, alla luce di quanto previsto dalla *lex specialis* stessa.

Il bando (art. 3, comma 4) prevede, infatti, una specifica ipotesi di esclusione del candidato dalla procedura, che, tuttavia, si inverte **nel solo caso di carenza dei requisiti di ammissione**.

È evidente, dunque, che una tale situazione non sussiste nel caso di specie, avendo la ricorrente tutti i requisiti di ammissione alla procedura *de qua*. Pertanto, l'aver precisato, nel bando di concorso, che solo la carenza dei requisiti di ammissione rappresenta un vizio insanabile, fa ritenere che il non aver inviato la certificazione linguistica di livello C2 non implichi l'esclusione dalla procedura (cfr. Tribunale di Napoli, sez. Lavoro, ordinanza resa nel giudizio iscritto *sub*. RGN 13414/2014).

1.2 – In seconda battuta, occorre considerare l'ipotesi che l'esclusione della ricorrente sia legata alle previsioni contenute nella nota prot. n. 28066 del 25 luglio u.s. dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio - Direzione Generale - Ufficio IV “*Personale scolastico – Formazione del personale scolastico – Innovazione Tecnologica nelle Scuole*”.

In tale documento, in particolare, viene fatta un'elencazione dei titoli (abilitazioni scientifiche, titoli di specializzazione etc.) per i quali non era necessario l'invio alla Commissione esaminatrice, trattandosi di titoli autocertificabili.

Ebbene, è d'uopo sottolineare la natura intrinsecamente **esemplificativa** di codesta lista: tale caratteristica, invero, non è attribuita da questa difesa ma, al contrario, **è la stessa nota de qua a evidenziarla** allorquando utilizza queste parole: “*Non dovranno essere presentati né a questo Ufficio né alla Commissione i titoli, che sono stati autocertificati o documentati con dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 in sede di presentazione della domanda di partecipazione alla procedura concorsuale quali, **ad esempio**:*

- *Abilitazioni specifiche;*
- *Titoli di specializzazione;*
- *Titoli di studio compresi i diplomi di perfezionamento;*
- *Titoli di servizio (come precisato dall'Ufficio per la semplificazione amministrativa del Dipartimento della funzione Pubblica).”*

L'utilizzo della perifrasi “*ad esempio*” non consente, quindi, di escludere *a priori* l'autocertificabilità delle certificazioni linguistiche, se è vero, com'è vero, che gli **unici titoli che non possono essere sostituiti da altro documento sono i certificati medici, sanitari, veterinari, di origine, di conformità CE, di marchi o brevetti** (cfr. art. 49, comma 1, d.P.R. n. 445/2000).

La mancata valutazione del titolo in parola è quindi illegittima.

Viene in rilievo, nel caso di specie, l'art. 46 d.P.R. n. 445/2000, in seguito alla cui introduzione «è da intendersi venuto meno l'obbligo di produzione della certificazione rilasciata dagli uffici competente, **con correlativa sufficienza della sola dichiarazione sostitutiva del privato.**» (TAR Abruzzo, L'Aquila, sez. I, 18 gennaio 2012, n. 35).

Tale disposizione, infatti, dispone che “*sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati, qualità personali e fatti: (...) n) qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica*”.

Orbene, la certificazione linguistica può a pieno titolo rientrare nella categoria dei titoli di formazione, consentendo a chi la consegue di formarsi circa la conoscenza di una lingua altra rispetto a quella propria.

La norma di cui *supra*, peraltro, trova poi un richiamo attuativo anche nell'art. 18 della l. n. 241/1990, il quale impone alle P.A. di adottare misure organizzative atte a garantire l'applicazione delle disposizioni in materia di autocertificazione.

Essendo atta a dare attuazione a principi fondamentali ed essenziali dell'azione amministrativa, la regola (*rectius*: principio fondamentale, ormai) dell'autocertificazione ha un rilievo tale da eterointegrare la *lex specialis* del concorso.

In tal senso, la giurisprudenza amministrativa ha precisato che le norme di cui al d.P.R. 445/2001 «costituiscono eterointegrazione delle disposizioni del bando, non essendo necessario – per il principio di gerarchia delle fonti – che la *lex specialis* disciplini nel dettaglio la materia delle autodichiarazioni, a maggior ragione laddove non ponga un'espressa deroga (...)» (TAR Lombardia, Milano, sez. III, 16 giugno 2016, n. 1201).

Nessuna ragione, quindi, giustifica l'esclusione di un candidato che abbia autocertificato il possesso di un titolo valutabile (nel caso di specie, la certificazione linguistica di livello C2): le dichiarazioni sostitutive di certificazione sono, infatti, abilitate a provare il possesso di un titolo di formazione (cfr. art. 46, comma 1, lett. n), d.P.R. n. 445/2000), sicché non è dato comprendersi perché l'autocertificazione presentata dalla ricorrente non debba, non solo sul piano formale, ma anche su quello più squisitamente sostanziale, costituire elemento idoneo a dimostrare le abilità linguistiche della ricorrente e, di conseguenza, l'attribuzione del punteggio indicato nell'allegato B al bando di concorso.

Per tutte le ragioni anzidette, alcun rilievo giuridico può assumere (tanto ai fini di quanto sin qui rilevato in ordine alla sufficienza dell'autocertificazione a norma dell'art. 46 d.P.R. n. 445/2000, quanto in merito alla necessaria applicazione della regola del soccorso istruttorio, di cui si dirà *infra*) la nota prot. n. 28066 cit.

Al riguardo, pare sovrabbondante soffermarsi sull'inidoneità di un siffatto atto, e dell'elencazione in esso contenuta – peraltro effettuata **a titolo meramente esemplificativo**, lo si ribadisce - a escludere le certificazioni linguistiche dal novero dei documenti autocertificabili, tanto più se tale previsione appare in contrasto con fonti normative sovraordinate (cfr. art. 49, comma 1, d.P.R. n. 445/2000).

Alla luce delle suesposte considerazioni, in accoglimento del presente ricorso, la graduatoria di merito della classe di concorso **A026 – Matematica**, relativa alla procedura straordinaria *bis*, va annullata *in parte qua* e, per l'effetto, disposto l'inserimento dell'odierna ricorrente nella posizione e con il punteggio legittimamente spettante.

Si consideri, altresì, quanto segue.

1.3 – Sia nel bando di concorso (art. 7, comma 3), sia nella domanda di partecipazione, è contenuto l'avvertimento che rilasciare dichiarazioni non vere è punito secondo il codice penale e le leggi speciali in materia (art. 76 d.P.R. n. 445/2000) e che qualora emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni il dichiarante decade dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

Da qui due conseguenze:

- da un lato, se la ricorrente attestava il falso in sede di presentazione della domanda di partecipazione ne avrebbe risposto a livello penale;
- dall'altro, invece, quella stessa autocertificazione non sarebbe idonea a fargli conseguire il beneficio di cui all'art. 7, comma 1, della *lex specialis*, ossia la valutazione di tutti i titoli autodichiarati.

Tutto ciò è, *ictu oculi*, **illogico e contraddittorio**, in quanto davvero non si comprende per quale motivo la ricorrente, compilando la dichiarazione sostitutiva contenuta nella domanda di partecipazione alla procedura concorsuale, dovrebbe accollarsi i soli effetti negativi derivanti dall'assunzione del rischio di responsabilità penali in caso di dichiarazioni false o non veritiere, mentre, invece, tale stessa dichiarazione sostitutiva, ai sensi degli artt. 46 e 47 d.P.R. n. 445/2000, non dovrebbe invece procurarle gli effetti positivi di cui all'art. 7, comma 1, del bando di concorso.

È palesemente irrazionale, dunque, che la ricorrente, in relazione all'autodichiarazione redatta ai sensi degli artt. 46 e 47 d.P.R. n. 445/2000 nella domanda di partecipazione, sia assoggettata alle responsabilità penali di cui all'art. 76 d.P.R. 445/2000, mentre, invece, l'Amministrazione non le riconosca proprio il beneficio cui tale dichiarazione sostitutiva mirava a conseguire.

Donde il primo motivo di ricorso.

2. Violazione e falsa applicazione dell'art. 6, comma 1, lett. b), l. n. 241/1990; violazione e falsa applicazione del principio di buon andamento della P.A. di cui all'art. 97, comma 2, Cost.

2.1 - Ciò nondimeno, in via subordinata, occorre anche denunciare la violazione dell'art. 6, comma 1, lett. b), legge 7 agosto 1990, n. 241, disposizione che avrebbe imposto all'Amministrazione quantomeno di procedere al c.d. "soccorso istruttorio", sì da consentire alla ricorrente di perfezionare la prova del possesso del titolo già oggetto di autocertificazione.

La disposizione *de qua*, infatti, prevede che *"Il responsabile del procedimento: [...] b) accerta di ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari, e adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria. In particolare, può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erranee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali"*. È evidente come la norma abbia introdotto, nell'ambito delle regole del procedimento amministrativo, uno strumento con finalità di regolarizzare o integrare una documentazione carente, nell'ottica della tutela della buona fede e dell'affidamento dei soggetti coinvolti dall'esercizio del potere.

L'applicabilità di tale norma (ormai assunta a rango di vero e proprio principio dell'azione amministrativa, dovendo il rapporto P.A. – privato essere improntato a correttezza e buona fede ai sensi dell'art. 1 della l. 241/1990) **è pacifica anche con riferimento ai concorsi pubblici** e ciò, in particolare, laddove il concorrente abbia comunque offerto, in sede di partecipazione e/o presentazione della domanda, elementi sufficientemente idonei ad indicare il possesso di un titolo/requisito.

Ossia, un conto è la radicale omessa indicazione di un titolo – non passibile di soccorso istruttorio – altro è la regolarizzazione di una dichiarazione (in ipotesi) "imperfetta" (circostanza, peraltro, da escludere in ragione di quanto rilevato nel primo motivo di diritto).

Difatti, come chiarito dall'Ecc.mo Consiglio di Stato, *«il limite all'attivazione del soccorso istruttorio coincide con la mancata allegazione di un requisito di partecipazione ovvero di un titolo valutabile in sede concorsuale, poiché, effettivamente, consentire ad un candidato di dichiarare, a termine di presentazione delle domande già spirato, un requisito o un titolo non indicato, significherebbe riconoscergli un vantaggio rispetto agli altri candidati in palese violazione della par condicio. In ogni altro caso, invece, ove il candidato abbia allegato i titoli da valutare con la diligenza a lui richiesta – specificata dall'Adunanza plenaria nella sentenza 15 febbraio 2014, n. 9 nel fornire informazioni non reticenti e complete, compilare moduli, presentare documenti ed altro – il soccorso istruttorio va attivato, qualora dalla documentazione presentata dal candidato residuino margini di incertezza facilmente superabili (cfr. Cons. Stato, sez. V, 17 gennaio 2018, n. 257; V, 8 agosto 2016, n. 3540; II, 28 gennaio 2016, n. 838; IV, 7 settembre 2004, n. 5759)*

rispondendo tale scelta amministrativa ad un principio di esercizio dell'azione amministrativa ispirata a buona fede e correttezza» (Cons. St., sez. V, 22 novembre 2019, n. 7975).

Detto altrimenti: *«quando un partecipante a una procedura incorre in un errore o, in ogni caso, quando il contenuto di un documento non soddisfa appieno le necessità istruttorie dell'Amministrazione, il principio generale è che questi aspetti devono essere oggetto di chiarimenti ed integrazioni. Ciò in quanto quel soggetto potrebbe risultare in concreto il migliore per soddisfare le necessità per cui è stata avviata la procedura (art. 6 Legge n. 241 del 1990).»* (cfr. TAR Sardegna, Cagliari, sez. I, 6 giugno 2016, n. 483).

Peraltro, proprio codesto Ecc.mo TAR ha avuto modo di rammentare che in presenza di una originaria autocertificazione deve considerarsi *«illegittima l'esclusione del candidato, in ragione del fatto che, in siffatta evenienza, si è al cospetto di “una mera regolarizzazione di un titolo già posseduto dal ricorrente all'atto della presentazione della domanda di partecipazione al concorso e di cui la stessa P.A. era venuta a conoscenza dalla valutazione della domanda medesima, in modo da non configurare alcuna violazione della par condicio tra i candidati.»* (TAR Lazio, Roma, sez. III *Quater*, 17 marzo 2020, n. 3285).

Il che avrebbe imposto all'Amministrazione o di attivare d'ufficio il soccorso istruttorio o, una volta ricevuta l'istanza in autotutela della ricorrente, rettificare il punteggio, così da *«impedire la disposta esclusione automatica dalla procedura selettiva e provocare, viceversa, l'esercizio del potere-dovere di soccorso dell'amministrazione resistente tramite integrazione documentale, (...)»* (TAR Campania, Napoli, sez. VIII, 24 gennaio 2013, n. 522).

Nel caso di specie, il danno, prima ancora che all'interesse del privato, sarebbe all'interesse pubblico, considerata la rilevanza esiziale della corretta selezione dei dipendenti pubblici per il buon andamento della P.A. di cui all'art. 97, comma 2, Cost. (così TAR Emilia Romagna, Bologna, sez. I, 17 maggio 2022, n. 416).

2.2 - Ad ogni modo, anche a non voler considerare tutto ciò, è doveroso precisare che la certificazione linguistica, in possesso della ricorrente, comunque è stata già acquisita dall'Amministrazione procedente, in data 24 settembre 2020, per il tramite dell'I.I.S. “*Via Silvestri 301*” in occasione della validazione del punteggio dichiarato per le Graduatorie Provinciali per le Supplenze (G.P.S.). Si sarebbe trattato, dunque, di un adempimento avente carattere tautologico e ripetitivo di altra dichiarazione regolarmente resa.

In tal senso, quanto richiesto dalla nota prot. n. 28066 altro non sarebbe che un doppione di quanto già esattamente dichiarato, ai sensi degli artt. 46 e 47 d.P.R. n. 445/2000, al momento della presentazione della domanda di partecipazione alla procedura straordinaria *bis*.

Donde il secondo e ultimo motivo di ricorso.

SULL'ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO DI 65 IN ESITO ALLA RIDETERMINAZIONE DEI TITOLI

Il punteggio di 65, che spetterebbe alla prof.ssa De Rosa, le consentirebbe di essere inserita nella graduatoria di merito della procedura straordinaria *bis* per la classe di concorso **A026 – Matematica** e, di conseguenza, di essere destinataria di un contratto di assunzione.

Diversamente, si determinerebbero effetti certamente distorsivi sia nei confronti del candidato, sia dell'Amministrazione stessa. Quest'ultima, dal canto suo, perderebbe l'opportunità di valutare correttamente e selezionare il candidato più meritevole, depotenziando così la finalità della selezione, consistente nella ricerca dei migliori. Il candidato, invece, subirebbe incolpevolmente un *modus procedendi* del tutto arbitrario.

Il che non può accettarsi in un concorso pubblico!

Ciò posto, l'errore commesso dalla Procedente rende inevitabilmente illegittima la graduatoria di merito della classe di concorso **A026 - Matematica** e, per quanto qui d'interesse, l'esclusione della ricorrente dal novero dei candidati risultati vincitori della procedura straordinaria *bis* si appalesa del tutto irragionevole considerato che, a causa della mancata attribuzione di punti 5 alla certificazione linguistica di livello C2 dichiarata in sede di presentazione della domanda di partecipazione, la stessa è stata estromessa dalla relativa graduatoria di merito.

SULL'INTERESSE DELLA RICORRENTE E SULLA PROVA DI RESISTENZA

L'odierna ricorrente è, ad oggi, lesa dall'attribuzione, assolutamente irragionevole e immotivata, di un punteggio errato in esito alla prova orale, che ha comportato la sua esclusione dalla graduatoria di merito della classe di concorso **A026 – Matematica**.

Con specifico riguardo alle contestazioni su esposte, relative alla mancata attribuzione di punti 5 per la certificazione linguistica di livello C2 e al superamento della prova di resistenza, vale la pena evidenziare che la ricorrente, qualora ottenesse la rettifica del punteggio, otterrebbe un punteggio per la prova orale pari a 65.

Nella ponderazione dei contrapposti interessi, per la stessa Amministrazione resistente appare meno pregiudizievole l'attribuzione alla ricorrente del punteggio in questione.

Si insiste, pertanto, affinché sia accertata e dichiarata l'illegittimità della mancata attribuzione di punti 5 per la certificazione linguistica di livello C2 e, per l'effetto, accertato, dichiarato e pronunciato il diritto della ricorrente al conseguimento di **5 punti ulteriori**, con conseguente attribuzione del punteggio di 65.

SULLA DOMANDA CAUTELARE

Si confida che i motivi di ricorso dimostrino ampiamente la sussistenza del requisito del *fumus boni iuris*.

Ugualmente evidenti sono le ragioni d'urgenza, su cui si fonda la richiesta cautelare, che possa permettere alla ricorrente di essere inserita nella graduatoria di merito della procedura straordinaria *bis* relativamente alla classe di concorso **A026 – Matematica**.

Si rimette, dunque, al prudente apprezzamento di codesto Ecc.mo Collegio la **possibilità di adottare una misura cautelare a carattere propulsivo**, volta al riesame di quella valutazione che, come evidenziato nel ricorso, pare essere **macroscopicamente errata** e, quindi, rettificabile su *remand* di codesto Ecc.mo TAR adito.

Da qui la necessità di un provvedimento cautelare che, nelle more del giudizio, imponga all'Amministrazione resistente di ricalcolare il punteggio della prof.ssa De Rosa e riformulare la graduatoria di merito per la classe di concorso **A026 – Matematica** alla luce dei rilievi sollevati nel presente ricorso, così da poterle consentire di accedere con riserva al posto disponibile in base al suo nuovo posizionamento in graduatoria, ovvero qualsiasi altra misura ritenuta idonea.

Viceversa, nel caso in cui la ricorrente non dovesse ottenere il richiesto provvedimento cautelare, la stessa rischia di subire – nelle more dello svolgimento del giudizio di merito – un danno alla carriera di carattere oggettivamente irreparabile, consistente nell'impossibilità di procedere nell'avanzamento dell'*iter* assunzionale.

E infatti, la procedura straordinaria *bis* prevede, in seguito all'assunzione a tempo determinato, lo svolgimento di un percorso di formazione universitario con prova conclusiva da svolgersi **entro giugno 2023** nonché lo svolgimento, nel corso della durata del contratto a tempo determinato, del percorso annuale di formazione iniziale e di prova di cui all'art. 13 d.lgs. 59/2017.

Di conseguenza, solo una pronuncia come quella richiesta consentirebbe alla ricorrente di svolgere tutto quanto sopra descritto.

Nel caso in cui non venisse consentito alla ricorrente di aver rettificato il punteggio conseguito, la stessa sarebbe **ingiustamente e irreparabilmente** pregiudicata.

Diversamente, la concessione della misura cautelare non comporterebbe alcun danno apprezzabile per l'Amministrazione resistente, la quale, anzi, grazie all'accoglimento del presente ricorso conseguirebbe la possibilità di assumere la ricorrente.

Per le ragioni esposte, si chiede che codesto Ecc.mo TAR voglia accogliere il presente ricorso in ogni sua parte, unitamente alla contestuale richiesta di concessione di idonee misure cautelari.

Con vittoria di spese, competenze e onorari del presente giudizio, come per legge, **da distrarsi in favore dei legali costituiti.**

Ai sensi e per gli effetti del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (T.U. spese di giustizia), si dichiara che la presente controversia inerisce al pubblico impiego e, pertanto, sconta un contributo unificato pari a **Euro 325,00.**

Salvis iuribus.

Produzione giusta separato indice.

Roma, 30 ottobre 2022

Avv. Francesco Leone

Avv. Simona Fell

Avv. Tiziana De Pasquale